



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

RAGIONERIA

ATTO N. 9

Del 05-04-2022

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del D.LGSA.N.267/2000 e art.10 D.LGS N.118/2011)

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di aprile alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

Alessandri Alberto	Presente	Ricci Nicola	Presente
Palazzetti Simona	Presente	Toccaceli Stefano	Presente
Marini Benilde	Presente	Viti Paolo	Presente
Panichi Domenico	Presente	Sabatini Patrizia	Presente
Polidori Stefano	Presente	Formica Alessandro	Presente
Casavecchia Ivan	Assente	Blasi Loretta	Presente
Burani Luca	Presente		

Presenti n. 12	Assenti n. 1
----------------	--------------

Assiste il Segretario Generale Dott. Michele Cancellieri

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sindaco Alberto Alessandri nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori :

Nicola Ricci
Stefano Toccaceli
Patrizia Sabatini

La seduta è Pubblica

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Del 29-03-2022

RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024
(ART.151 DEL D.LGS N.267/2000 E ART.10 D.LGS N.118/2011)

PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

PRESO ATTO CHE:

- **PRESO ATTO CHE** il D.M. Ministero dell'Interno 24.12. 2021, ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- **PRESO ATTO** altresì che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.». (22A01375) (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8) dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio;
- Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”

ATTESO CHE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n.62 in data 29/10/2021, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 25 in data 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione;
- sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con deliberazione n. 26 in data 25/03/2022, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.25 in data 25/03/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2022/2024, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022/2024;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n.26 in data 25/03/2022, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del revisore dei conti;

VISTA la deliberazione consiliare n. 28 del 31/05/2021, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

DATO ATTO altresì che programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 22 del

25/03/2022 e di Consiglio in data odierna;

ACCERTATO che il progetto di bilancio annuale 2022/2024 è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e che, in particolare:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n.296/06 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n.296/06 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

CONSIDERATO che:

- la Legge 27/12/2019, N.160 (Legge di bilancio 2020) ha previsto l'unificazione, a decorrere dal 2020, di IMU e TASI ed ha disposto l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443/2019 ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), in vigore già dal 2020;

RILEVATO che i tributi di cui sopra risultano regolamentati come dalle Delibere di C.C. n.42 del 09/09/2014, C.C. n.23 del 20/07/2020 e C.C. n.44 del 30/07/2021, pubblicate, come da disposizioni vigenti, nel Portale del federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO che l'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ritiene che, *nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere;*

CONSIDERATO che l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro Urbino ha provveduto alla raccolta dati dagli Enti e dai gestori del servizio igiene urbana per la redazione del nuovo Piano Finanziario anno 2022;

CHE l'art.3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n.228, così come convertito dalla L. 25/02/2022, n.15 testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani*

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

DATO ATTO, pertanto, che alla luce delle considerazioni suesposte, il gettito TARI previsto in bilancio è quello dell'ultimo Piano Finanziario approvato ed è da intendersi assolutamente provvisorio e sarà oggetto di eventuale conguaglio quando si effettuerà la definitiva quantificazione ed approvazione del Piano Finanziario 2022 e conseguentemente delle tariffe, anche tenendo conto di eventuali rivisitazioni tariffarie a seguito della validazione del Piano tariffario da parte dell'Autorità territorialmente competente;

PRESO ATTO che, come già nel 2021 (tenuto conto che il gettito TASI sull'abitazione principale, alla luce dell'esenzione prevista per legge, è stato sostituito da un pari trasferimento erariale), l'equilibrio del Bilancio di previsione per l'anno 2022 è provvisoriamente assicurato prevedendo per i tributi locali:

- a) la conferma, per il 2022, dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%, così come stabilito dal vigente Regolamento di applicazione;
- b) la conferma, per il 2022, delle aliquote e delle detrazioni IMU già vigenti per il 2021, come segue: Aliquota di base 0,94%, Aliquota abitazione principale 0,60% (solo per immobili A1, A8 e A9), con detrazione fino a €. 200,00;
- c) la quantificazione provvisoria del gettito TARI, salvo nuova rideterminazione ed eventuali conguagli (come da motivazioni in premessa ampiamente esplicitate);
- d) la conferma, per il 2022, delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, di cui alla Legge n.160/2019, già vigenti per il 2021;

L'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione

di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

RILEVATO ALTRESÌ CHE, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L.n.112/2008, parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25/03/2022;
- la deliberazione relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 25/03/2022, relativa all'approvazione piano triennale delle azioni positive 2022- 2024;
- gli atti relativi alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e del piano annuale delle assunzioni 2022 approvato dalla Giunta Comunale con atto n.19 del 25/03/2022 e parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 25/03/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25/03/2022, relativa all'approvazione tariffe canoni e contribuzioni - definizione percentuale copertura servizi a domanda individuale per l'anno 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.20 in data 25/03/2022, Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada comma 4 del D.Lgs. 285 del 1992. Annualità 2022
- la determina n. 92 del 16.03.2022 " Rideterminazione indennità amministratori in base a quanto previsto dalla legge 30-12-2021 n.234 “legge finanziaria per il 2022”;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

- l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022/2024, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato negli allegati al bilancio;
- il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 e al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015.

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs.

n. 118/2011, depositato presso l'ufficio ragioneria e da pubblicare ai sensi di legge, risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

VISTO l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

DI DARE ATTO CHE, sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente - Enti Controllati è disponibile l'elenco e collegamento degli indirizzi internet utili alla verifica della pubblicazione;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,*

sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

CHE, pertanto, si dà atto che nel presente Bilancio di Previsione 2022/2024 non sono previste spese per le fattispecie di cui al punto precedente (rispettando, quindi, i limiti imposti dal D.L. n.66/2014);

PRESO ATTO infine che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2016, si è approvato il Regolamento dell'Istituzione Teatro Comunale di Cagli;

DATO ATTO che il citato Regolamento (Art. 11) e l'art. 42 dello Statuto comunale attribuiscono al Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione, tra l'altro, il potere di adozione degli atti relativi al bilancio di previsione, delle variazioni di bilancio e dei programmi pluriennali ed annuali, che devono, poi, essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 114 del T.U.E.L.;

VISTA la deliberazione n. 3 /2022 del 30/03/2022 assunta dal C.d.A. dell'Istituzione Teatro Comunale di Cagli con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

ACCERTATO CHE il Bilancio dell'Istituzione Teatro è stato adottato in conformità al relativo Regolamento ed in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa;

Visto il d.Lgs.
n. 267/2000;

Visto il d.Lgs.
n. 118/2011;

Visto lo
Statuto

Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale

di contabilità; VISTO il parere

dell'Organo di Revisione All. "A";

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267 – come modificato dall'art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. "B" e "C");

PROPONE

di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi dell'art. 3, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, depositato presso il competente ufficio e pubblicato nella sezione *Amministrazione Trasparente*> *Bilanci* e di cui si allegano gli equilibri finali;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2022/2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come aggiornato con l'art. 1, comma 821e comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ;
3. di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 23/02/2022 si è provveduto alla valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali - esercizio 2022 (art. 1, c. 862, l. 145/2018);
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2022/2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;
5. di fissare in €. 0,00, per il 2022, il limite massimo di spesa annuale per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 2, del d.l. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014);
6. di confermare le tariffe, aliquote e canoni nonché disposizioni negli atti in narrativa citati dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2022 le aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate come meglio specificato in narrativa;
7. di dare atto che si provvederà ad impartire alla società Marche Multiservizi s.p.a., società a totale partecipazione pubblica, della quale questo Comune detiene un pacchetto azionario, le direttive inerenti la gestione, nella sede collegiale idonea, in ottemperanza a quanto stabilito con la legge n.191/2004 e allo stesso modo per le altre partecipazioni anche se di modesta entità.
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati all'interno della nota integrativa l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica;



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

9. di approvare la delibera del CDA dell' Istituzione Teatro Comunale di Cagli n.3/2022 del 30/03/2022 per l'adozione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
10. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
11. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
12. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del d.m. 12 maggio 2016.
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLAPROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Vist

o

con

pare

re

Cag

li, li

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Romina Gasparini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI che si riportano in modo integrale come da registrazione audio agli atti:

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.e i. allegati alla presente deliberazione;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

DELIBERA

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Del 29-03-2022

RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART.151 DEL D.LGS N.267/2000 E ART.10 D.LGS N.118/2011)

PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

PRESO ATTO CHE:

- **PRESO ATTO CHE** il D.M. Ministero dell'Interno 24.12. 2021, ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- **PRESO ATTO** altresì che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.». (22A01375) (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8) dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio;
- Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”

ATTESO CHE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n.62 in data 29/10/2021, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 25 in data 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione;
- sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con deliberazione n. 26 in data 25/03/2022, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.25 in data 25/03/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2022/2024, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022/2024;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n.26 in data 25/03/2022, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di

previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- i) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- j) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- k) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti d'aparte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- n) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- o) la nota integrativa al bilancio;
- p) la relazione del revisore dei conti;

VISTA la deliberazione consiliare n. 28 del 31/05/2021, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

DATO ATTO altresì che programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 22 del 25/03/2022 e di Consiglio in data odierna;

ACCERTATO che il progetto di bilancio annuale 2022/2024 è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni e che, in particolare:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n.296/06 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n.296/06 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

CONSIDERATO che:

- la Legge 27/12/2019, N.160 (Legge di bilancio 2020) ha previsto l'unificazione, a decorrere dal 2020, di IMU e TASI ed ha disposto l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443/2019 ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), in vigore già dal 2020;

RILEVATO che i tributi di cui sopra risultano regolamentati come dalle Delibere di C.C. n.42 del 09/09/2014, C.C. n.23 del 20/07/2020 e C.C. n.44 del 30/07/2021, pubblicate, come da disposizioni vigenti, nel Portale del federalismo Fiscale;

EVIDENZIATO che l'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ritiene che, *nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere;*

CONSIDERATO che l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro Urbino ha provveduto alla raccolta dati dagli Enti e dai gestori del servizio igiene urbana per la redazione del nuovo Piano Finanziario anno 2022;

CHE l'art.3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n.228, così come convertito dalla L. 25/02/2022, n.15 testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani*

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

DATO ATTO, pertanto, che alla luce delle considerazioni suesposte, il gettito TARI previsto in bilancio è quello dell'ultimo Piano Finanziario approvato ed è da intendersi assolutamente provvisorio e sarà oggetto di eventuale conguaglio quando si effettuerà la definitiva quantificazione ed approvazione del Piano Finanziario 2022 e conseguentemente delle tariffe, anche tenendo conto di eventuali rivisitazioni tariffarie a seguito della validazione del Piano tariffario da parte dell'Autorità territorialmente competente;

PRESO ATTO che, come già nel 2021 (tenuto conto che il gettito TASI sull'abitazione principale, alla luce dell'esenzione prevista per legge, è stato sostituito da un pari trasferimento erariale), l'equilibrio del Bilancio di previsione per l'anno 2022 è provvisoriamente assicurato prevedendo per i tributi locali:

- a) la conferma, per il 2022, dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%, così come stabilito dal vigente Regolamento di applicazione;
- b) la conferma, per il 2022, delle aliquote e delle detrazioni IMU già vigenti per il 2021, come segue: Aliquota di base 0,94%, Aliquota abitazione principale 0,60% (solo per immobili A1, A8 e A9), con detrazione fino a €. 200,00;
- c) la quantificazione provvisoria del gettito TARI, salvo nuova rideterminazione ed eventuali conguagli (come da motivazioni in premessa ampiamente esplicitate);
- d) la conferma, per il 2022, delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, di cui alla Legge n.160/2019, già vigenti per il 2021;

L'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione

di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

RILEVATO ALTRESÌ CHE, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L.n.112/2008, parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25/03/2022;
- la deliberazione relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 25/03/2022, relativa all'approvazione piano triennale delle azioni positive 2022- 2024;
- gli atti relativi alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e del piano annuale delle assunzioni 2022 approvato dalla Giunta Comunale con atto n.19 del 25/03/2022 e parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 25/03/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25/03/2022, relativa all'approvazione tariffe canoni e contribuzioni - definizione percentuale copertura servizi a domanda individuale per l'anno 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.20 in data 25/03/2022, Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada comma 4 del D.Lgs. 285 del 1992. Annualità 2022
- la determina n. 92 del 16.03.2022 " Rideterminazione indennità amministratori in base a quanto previsto dalla legge 30-12-2021 n.234 “legge finanziaria per il 2022”;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

- l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2022/2024, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato negli allegati al bilancio;
- il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all'art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 e al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015.

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto secondo l'all. 9 al d.Lgs.

n. 118/2011, depositato presso l'ufficio ragioneria e da pubblicare ai sensi di legge, risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

VISTO l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

DI DARE ATTO CHE, sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente - Enti Controllati è disponibile l'elenco e collegamento degli indirizzi internet utili alla verifica della pubblicazione;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,*

sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

CHE, pertanto, si dà atto che nel presente Bilancio di Previsione 2022/2024 non sono previste spese per le fattispecie di cui al punto precedente (rispettando, quindi, i limiti imposti dal D.L. n.66/2014);

PRESO ATTO infine che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2016, si è approvato il Regolamento dell'Istituzione Teatro Comunale di Cagli;

DATO ATTO che il citato Regolamento (Art. 11) e l'art. 42 dello Statuto comunale attribuiscono al Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione, tra l'altro, il potere di adozione degli atti relativi al bilancio di previsione, delle variazioni di bilancio e dei programmi pluriennali ed annuali, che devono, poi, essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 114 del T.U.E.L.;

VISTA la deliberazione n. 3 /2022 del 30/03/2022 assunta dal C.d.A. dell'Istituzione Teatro Comunale di Cagli con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

ACCERTATO CHE il Bilancio dell'Istituzione Teatro è stato adottato in conformità al relativo Regolamento ed in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa;

Visto il d.Lgs.
n. 267/2000;

Visto il d.Lgs.
n. 118/2011;

Visto lo
Statuto

Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale

di contabilità; VISTO il parere

dell'Organo di Revisione All. "A";

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267 – come modificato dall'art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All. "B" e "C");

PROPONE

di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai sensi dell'art. 3, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

14. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, depositato presso il competente ufficio e pubblicato nella sezione *Amministrazione Trasparente*> *Bilanci* e di cui si allegano gli equilibri finali;
15. di dare atto che il bilancio di previsione 2022/2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come aggiornato con l'art. 1, comma 821e comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ;
16. di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 23/02/2022 si è provveduto alla valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali - esercizio 2022 (art. 1, c. 862, l. 145/2018);
17. di dare atto che il bilancio di previsione 2022/2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;
18. di fissare in €. 0,00, per il 2022, il limite massimo di spesa annuale per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 2, del d.l. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014);
19. di confermare le tariffe, aliquote e canoni nonché disposizioni negli atti in narrativa citati dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2022 le aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate come meglio specificato in narrativa;
20. di dare atto che si provvederà ad impartire alla società Marche Multiservizi s.p.a., società a totale partecipazione pubblica, della quale questo Comune detiene un pacchetto azionario, le direttive inerenti la gestione, nella sede collegiale idonea, in ottemperanza a quanto stabilito con la legge n.191/2004 e allo stesso modo per le altre partecipazioni anche se di modesta entità.
21. di dare atto che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati all'interno della nota integrativa l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica;



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

22. di approvare la delibera del CDA dell' Istituzione Teatro Comunale di Cagli n.3/2022 del 30/03/2022 per l'adozione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
23. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
24. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
25. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del d.m. 12 maggio 2016.
26. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLAPROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Vist

o

con

pare

re

Cag

li, li

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Romina Gasparini

IL Segretario Generale

Dott. Michele Cancellieri

IL Sindaco

Alberto Alessandri

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate